



38982-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

DOMENICO GALLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2034/2018
UGO DE CRESCIENZO		UP - 13/07/2018
PIERO MESSINI D'AGOSTINI		R.G.N. 32183/2017
GIUSEPPE COSCIONI		
MARCO MARIA MONACO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 15/03/2017 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

LA CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 15/3/2017, confermava la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE DI MILANO il 25/6/2014 nei confronti di (omissis) per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.

1. (omissis) veniva rinviato a giudizio per il concorso nella rapina aggravata commessa nei confronti di (omissis) per averle strappato con violenza, consistita anche in una forte spinta per la quale la persona offesa cadeva a terra, una borsa con soldi e documenti.

Nel corso della prima udienza la difesa si opponeva alla costituzione di parte civile e rilevava la tardività della lista testi integrativa depositata dal pubblico ministero. Il Tribunale si riservava e nel corso della successiva udienza ammetteva la costituzione di parte civile e le prove.

All'esito del processo il (omissis) veniva condannato. Il Tribunale, infatti, prendendo le mosse dal numero di targa dell'autovettura che era stata utilizzata per commettere la rapina, dell'esistenza di contatti telefonici tra il (omissis) e l'esecutore materiale della rapina che era stato individuato dalla persona offesa, delle dichiarazioni rese dalla madre dell'imputato circa l'orario di uscita del figlio (dichiarazioni contenute in un verbale acquisito per sopravvenuta irripetibilità), riteneva provata la responsabilità dell'imputato.

Avverso la sentenza presentava appello la difesa deducendo: la tardività della lista testi integrativa presentata dal pubblico ministero e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi escussi; l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla madre dell'imputato; l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa quanto alle ultime cifre del numero di targa, apprese da una terza persona della quale non avrebbe voluto fornire indicazioni utili per farla sentire in dibattimento. Nel merito ancora deduceva: la sostanziale carenza di prove quanto alla responsabilità; la carenza del dolo; la correttezza della qualificazione giuridica, poiché i fatti configurerebbero un c.d. furto con strappo; la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'aver commesso il fatto da più persone riunite; la ritenuta sussistenza della recidiva; il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; il trattamento sanzionatorio; l'erroneità della decisione circa l'ammissione del parte civile e circa la quantificazione del danno.

La Corte d'Appello, sentito l'imputato che rendeva dichiarazioni spontanee, riteneva infondato l'appello e confermava la sentenza di condanna.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.

2.1. Violazione di norme processuali previste a pena di nullità, inammissibilità o decadenza quanto alla lista testi depositata dal pubblico ministero. La difesa rileva che il pubblico ministero aveva presentato due diverse liste testi, la seconda delle quali, presentata ad integrazione della prima, era stata depositata senza il rispetto del termine di cui all'art. 468 cod. proc. pen. La questione era stata sollevata dalla difesa nel corso della prima udienza ed il Tribunale, che si era riservato di decidere in merito alla ulteriore questione circa l'ammissibilità della costituzione della parte civile, aveva rinviato l'udienza e,

quindi, rigettato l'eccezione ritenendo che la lista, anche tenuto conto del rinvio, era da ritenersi in termini.

2.2. Violazione di norme processuali previste a pena di nullità, inammissibilità o decadenza quanto alla testimonianza indiretta resa dalla persona offesa circa il numero della targa dell'autovettura utilizzata dai rapinatori. La persona offesa aveva fornito il numero di targa evidenziando che le ultime cifre erano state viste da un ragazzo che era intervenuto in suo soccorso. Ragazzo di cui, a richiesta della difesa, aveva fornito solo genericamente il nome. Tali circostanze renderebbero la testimonianza della persona offesa inutilizzabile sul punto ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen.

2.3. Violazione di norme processuali previste a pena di nullità, inammissibilità o decadenza quanto all'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dalla madre dell'imputato, deceduta nelle more del processo. La polizia giudiziaria non aveva avvisato la signora che avrebbe potuto avvalersi della facoltà di non rispondere e, quindi, in assenza di una espressa volontà della signora di essere sottoposta ad esame, il verbale non avrebbe potuto essere acquisito ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.

2.4. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità. La Corte avrebbe ritenuto provata la presenza dell'imputato nel luogo della rapina sulla base di elementi privi di effettiva efficacia rappresentativa.

2.5. Vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo. La difesa rileva che non vi sarebbero prove circa l'eventuale volontà del (omissis) di concorrere nella commissione del reato.

2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto che sarebbe da qualificarsi ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen.

2.7. Insussistenza dell'aggravante dell'aver commesso il fatto da più persone riunite. L'azione sarebbe stata compiuta da un solo soggetto e non vi sarebbe quindi stata la simultanea presenza di più persone.

2.8. Violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva. La corte non avrebbe tenuto in considerazione il lungo lasso di tempo trascorso dai precedenti reati e, quindi, che il nuovo reato non sarebbe indicativo di una maggiore capacità a delinquere.

2.9. Violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità. La Corte non avrebbe tenuto conto che la somma sottratta era di soli 100 euro e che le lesioni subite dalla persona offesa sarebbero lievissime.

2.9. Violazione di legge quanto alla commisurazione della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Le modalità di esecuzione sarebbero particolarmente lievi, non vi sarebbe stata una particolare intensità del dolo e la persona offesa avrebbe corso dei rischi bassissimi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. La questione circa la tempestività della lista testi depositata dal pubblico ministero è infondata.

1.1. In merito alle conseguenze che deriverebbero dal tardivo deposito della lista testi, infatti, si registrano due diversi orientamenti.

Il primo, e più recente, nel senso che il successivo provvedimento di ammissione delle prove determina la sostanziale irrilevanza della circostanza e la valida acquisizione delle stesse (Sez. 5, n. 15325 del 10/02/2010, Rv 246873: *L'ammissione di prove testimoniali tardivamente indicate non è causa di nullità della relativa ordinanza, posto che rientra tra i poteri del giudice assumere le prove anche d'ufficio, con la conseguenza che la prova tardivamente indicata ed espletata deve ritenersi ammessa d'ufficio*).

Il secondo, invece, per il quale la lista testi sarebbe inammissibile e le eventuali prove acquisite sarebbero viziate, evidentemente da inutilizzabilità (Sez. 6, n. 683 del 02/11/2004 dep. 2005, Rv 230653: *La prova testimoniale richiesta dal P.M. che abbia depositato la lista oltre il termine perentorio di sette giorni previsto dall'art. 468 cod. proc. pen., è inammissibile se la difesa abbia ritualmente eccepito ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen. la decadenza dal termine. Pertanto, qualora le testimonianze siano state comunque ammesse, la loro valutazione effettuata dal giudice di merito nella sentenza è viziata da un errore di diritto rilevabile in ogni stato e grado del giudizio*).

Il problema pertanto posto dalla difesa non è quello della inutilizzabilità della lista testi, sanzione processuale che riguarda le prove e non può certo riguardare un atto di parte, quanto, piuttosto, quello della utilizzabilità o meno ai fini della decisione delle prove in essa contenute ed impropriamente acquisite.

1.2. Nel caso di specie, comunque, la lista testi non era tardiva e la difesa nulla ha eccepito in merito.

Dalla lettura dei verbali d'udienza, infatti, risulta che in data 26 marzo 2014 il dibattimento non è stato aperto e la difesa si è limitata ad anticipare che avrebbe sollevato una questione circa la tardività della lista testi del pubblico ministero.

Tale questione, peraltro evidentemente superata dalla mancata apertura del dibattimento e dalla circostanza che l'udienza di rinvio aveva di fatto determinato il nuovo decorso del termine, non risulta essere stata posta dalla difesa nel corso della successiva udienza, cfr. verbale del 25 giugno 2014.

1.3. Sotto altro profilo, peraltro, l'eventuale tardività della lista testi integrativa avrebbe determinato la sola inutilizzabilità della testimonianza resa dal teste ^(omissis) uno degli operanti, le cui dichiarazioni non risultano citate in sentenza ed in relazione alle quali, invero, il ricorrente non ha evidenziato quale sarebbe la decisiva incidenza delle stesse nella tenuta logica del ragionamento seguito dalla Corte.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato ed inammissibile per carenza di specificità.

La questione relativa alla mancata audizione del teste che avrebbe riferito alla persona offesa l'ultimo numero di targa, o gli ultimi due, è stata dedotta tra i motivi di appello e la decisione sul punto della Corte territoriale appare ineccepibile.

Anche in questo caso, peraltro, nel ricorso non è evidenziato il rilievo di tale elemento in relazione alla tenuta logica della motivazione della sentenza e, quindi, il ricorso, nel quale non si è sottoposta la motivazione alla c.d. prova di resistenza, è privo di specificità.

La prova, d'altro canto, che ha rilievo quanto alla presenza della vettura sul luogo della rapina ed alla disponibilità che della stessa avrebbero avuto i rapinatori, è del tutto irrilevante.

La circostanza che il ^(omissis) riconosciuto come l'autore materiale del reato, avesse la disponibilità dell'auto è stata confermata dallo stesso imputato ^(omissis) che, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese in appello, ha ammesso di essersi incontrato con il ^(omissis) di avere trascorso con lo stesso parte della serata, di avergli prestato l'auto con la quale lo stesso si sarebbe allontanato per tornare dopo circa trenta minuti.

Elementi questi che rendono del tutto ininfluenza l'utilizzabilità o meno della testimonianza della persona cui ha fatto riferimento la sig.ra ^(omissis) ^(omissis)

3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla questione relativa all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla madre dell'imputato, che pure se in astratto fondata, è dedotta senza indicare la specifica decisività della prova quanto alla tenuta logica della sentenza.

A ben vedere, d'altro canto, anche in questo caso le sopravvenute dichiarazioni spontanee dell'imputato rendono del tutto ininfluenza l'incidenza delle dichiarazioni rese dalla sig.ra ^(omissis)

4. Quanto ai vizi dedotti circa la logicità della motivazione.

I motivi sono fondati su di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito ed è inammissibile in questa sede.

L'obbligo di motivazione è stato infatti, anche richiamando la sentenza del giudice di primo grado, adeguatamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., n. 6402 del 30/4/1997, Rv 207944; tra le più recenti Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv 265482; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217)

Nell'apprezzamento delle fonti di prova, peraltro, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Nel giudizio di appello, poi, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, né l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 7588 del 6/5/1999, Rv 213630).

Da tale premessa risulta evidente l'inammissibilità di tutte le censure che si risolvono nella riproposizione diffusa delle doglianze rivolte alla prima sentenza di merito e nella deduzione di erronea valutazione da parte dei Giudici d'appello.

La difesa, infatti propone una diversa lettura del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito, così limitandosi a formulare una diversa ricostruzione della fattispecie concreta e di quanto accaduto, attività questa,

come indicato, preclusa alla Corte di Cassazione cui non può chiedersi di procedere ad una nuova, e terza, lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.

In specifico.

Quanto alle prove del concorso della rapina, la motivazione della Corte, che valorizza le circostanze di tempo e luogo in cui si è svolto il fatto e le dichiarazioni rese dall'imputato, è congrua e coerente.

La sussistenza dell'elemento psicologico è oggetto di specifica valutazione e le conclusioni in termini di consapevolezza e volontarietà della presenza, desunte dalle modalità della condotta tenuta dal guidatore dell'autovettura, sono sul punto ineccepibili.

La qualificazione giuridica attribuita ai fatti (ricostruiti con precisione sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa) è corretta e, comunque, le critiche contenute nel ricorso sono del tutto generiche ed assertive (Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014 dep. 2015, Bocchetti, Rv 26228101: *"Integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione"*).

L'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, cod. pen., come ritenuto dai giudici di merito, è configurabile quando i correi operino congiuntamente e la persona offesa abbia la percezione della presenza di un complice che sostenga e rafforzi la condotta di chi sta materialmente operato. Elementi questi entrambi valorizzati dalla Corte nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 31320 del 31/05/2017, Labtoul, Rv 27043601: *"in tema di rapina, ricorre la circostanza aggravante delle più persone riunite nel caso di effettiva simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, pur se la violenza sia posta in essere da uno soltanto di essi"*).

Anche la motivazione in tema di recidiva, fondata sulla valutazione della rimproverabilità personale dello specifico episodio e sull'aver tenuto un atteggiamento che dimostri una particolare avversione alle leggi dell'ordinamento e l'assenza di ripensamenti critici, è ineccepibile.

La doglianza circa il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è generica e, comunque, la motivazione della Corte sul punto è corretta espressione della giurisprudenza di legittimità. La valutazione circa la speciale tenuità del fatto nel reato di rapina, infatti, deve essere complessiva sia quanto al danno materiale (la sottrazione ad esempio dei documenti denota già di per sé che il danno non è irrisorio) e morale. L'aver utilizzato una violenza

fisica consistita in una forte spinta che ha determinato la caduta della vittima, poi, a prescindere dal grado effettivo delle lesioni, costituisce elemento significativo che il giudice di merito deve tenere in considerazione (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv 26568501: *"ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici"*).

La motivazione circa la determinazione del trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione di prevalenza, infine, è adeguata e completa (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv 26582601; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 24241901).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 13/07/2018

Il Consigliere estensore

MARCO MARIA MONACO

Il Presidente

DOMENICO GALLO

DEPOSITO IN CANCELLERIA
SEZIONE PENALE

IL 27 AGO. 2018



Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
Massimo PASSERINI